

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

ASOLO REATTIVA

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Denominazione e sede

1.1 - E' costituita l'associazione Asolo ReAttiva. La sede è sita presso il Maglio di Pagnano d'Asolo in via Strada Muson 1 – 31011 Asolo (TV).

1.2 - Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Art. 2 - Scopi ed attività dell'associazione

2.1 - L'associazione ha per scopo la promozione sociale di attività culturali nei seguenti ambiti:

- *Promozione Dialogo, Partecipazione e cittadinanza attiva tra i giovani del territorio Asolano;*
- *Promozione della Cultura tra i giovani del territorio Asolano;*
- *Promozione dell'inclusione sociale e le pari opportunità;*
- *Promozione di incontri di informazione e dibattiti su temi di attualità;*
- *promozione della tolleranza, del dialogo e della comprensione tra diverse culture, stili di vita ed orientamenti sessuali e stati intergenerazionali, anche attraverso i metodi dell'educazione non formale e della mobilità internazionale.*
- *Promozione della consapevolezza e del rispetto Ambientale;*
- qualora l'associazione od un membro dell'associazione volesse intraprendere un'attività in ambito non elencato sopra, deve presentare la proposta di azione al consiglio direttivo. Il consiglio approva o rifiuta la proposta con votazione a maggioranza semplice.

2.2 - Ogni attività in un ambito non elencato sopra deve rispettare i principi ed i valori dell'associazione.

2.3 - Asolo ReAttiva è un'associazione apolitica e apartitica, che vuole comunque affrontare il tema della politica in senso lato e come atto di partecipazione civica promuovendo occasioni di incontro e dibattito. Qualora un socio dell'associazione vorrebbe partecipare ad attività politiche, aderendo a partiti, movimenti o a liste civiche esso non potrà in alcun modo sfruttare il nome di Asolo ReAttiva nel suo operato extra associativo. La responsabilità delle scelte politiche e le relative conseguenze saranno esclusivamente a carico del soggetto.

2.4 - E' escluso l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale, comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale. Le risorse dell'associazione non possono essere ripartite tra i soci. L'associazione non ha scopo di lucro e deve considerarsi, ai fini fiscali, ente non commerciale ai sensi dell'art. 87, comma 1, lett. c del DPR n. 917,22 dicembre 1986. 2.5 - Le attività svolte dagli iscritti a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e gratuitamente. L'associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti od avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 3 – Principi ispiratori.

3.1 - L'associazione si ispira ai valori della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza tra tutte le persone

Art. 4 - Durata

4.1 - L'associazione ha durata illimitata.

4.2 - L'associazione può essere sciolta solo dall'assemblea dei soci, con maggioranza di almeno 60% degli aventi diritto al voto. In caso di scioglimento, l'assemblea designerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri. Il totale del netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altre associazioni oppure ad altri enti aventi finalità simili a quelle indicate dall'art. 2 del presente statuto.

TITOLO 2 - I SOCI

Art. 5 - Iscrizione

5.1 - Chiunque sia interessato può aderire all'associazione.

5.2 - L'ammissione di soci minorenni è consentita previo consenso scritto del genitore o di chi ne fa le veci.

5.3 - I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua, i cui termini di importo e versamento sono fissati annualmente dal consiglio direttivo.

5.4 - Per ottenere la qualifica di socio, ogni aspirante deve presentare l'apposito modulo predisposto dall'associazione. La presentazione della domanda presuppone l'accettazione dello statuto. Come descritto nell'art. 5.2, i soci minorenni devono allegare alla domanda d'iscrizione il permesso scritto di un genitore o di chi ne fa le veci.

Art. 6 - Diritti dei soci

6.1 - Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle attività dell'associazione.

6.2 - Tutti i soci hanno diritto d'esercizio del voto in assemblea per l'approvazione e/o le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi. La qualifica di socio è personale e non trasmissibile.

6.3 - Tutti i soci possono candidarsi alle cariche previste dagli organi direttivi.

6.4 - Tutti i soci possono avanzare proposte d'intervento da far intraprendere all'associazione.

□.□ - La realizzazione effettiva delle eventuali proposte d'intervento pervenute dai soci saranno valutate dal consiglio direttivo in base alle reali capacità dell'associazione ed inserite nel documento programmatico delle attività dell'associazione.

Art. 7 - Doveri dei soci

7.1 - Il socio è tenuto al pagamento della quota d'iscrizione entro i termini stabiliti dal consiglio direttivo.

7.2 - Il socio è tenuto all'osservanza dello statuto, alle delibere assembleari e del consiglio direttivo.

7.4 - Qualora venga indetta una riunione dell'assemblea od organizzata un'attività da parte dell'associazione, il socio è tenuto a comunicare la propria presenza o meno.

Art. 8 - Recesso del socio

8.1 - Il socio può recedere dall'associazione dandone comunicazione al consiglio direttivo entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento della quota annuale.

Art. 9 - Esclusione del socio

9.1 - La qualifica di socio si perde in caso di mancato pagamento delle quote sociali. In caso di mancato pagamento della quota sociale entro il termine stabilito annualmente dal consiglio direttivo, si provvede al sollecito. Trascorsi 60 giorni senza che sia pervenuto il pagamento, il rapporto associativo nei confronti del socio s'intende risolto.

9.2 - La qualifica si perde altresì per radiazione, che può essere deliberata dall'assemblea riunita in sessione straordinaria nei confronti del socio che si renda responsabile di ripetute violazioni delle norme dello statuto, di gravi fatti a carico del socio o di comportamenti non idonei agli scopi dell'Associazione, nonché di qualsiasi disposto del consiglio direttivo per il corretto raggiungimento dello scopo sociale.

9.3 - Contro la delibera di esclusione è ammesso ricorso al collegio dei probiviri che decide entro 30 giorni dalla data di presentazione del ricorso stesso.

TITOLO 3 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10 - Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci,
- il Consiglio Direttivo,
- il Presidente ,
- il Segretario,
- il Tesoriere,

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 11 - **Assemblea dei soci**

11.1 - L'assemblea dei soci (di seguito assemblea) è l'organo deliberativo dell'associazione. Hanno diritto a partecipare tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. Essa è convocata ogni qual volta ci sia la necessità di informare, pianificare o discutere tematiche riguardanti l'associazione.

11.2 - Hanno il diritto di voto i soci, sia maggiorenni che minorenni, regolarmente iscritti, così come descritto nell'articolo 5.2.

11.3 - La delega di voto ai soci, che non siano consiglieri o revisori in carica, è autorizzata preventivamente dal consiglio direttivo, limitatamente ai casi di motivata impossibilità di partecipazione personale. Le deleghe, conferite per iscritto, non possono in ogni caso eccedere il numero uno per ogni socio.

Art. 12 - **Competenze dell'Assemblea ordinaria**

12.1 - L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di Febbraio, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'approvazione del documento programmatico delle attività dell'associazione.

12.2 - Durante l'assemblea il presidente, o chi ne fa le veci, illustra le attività svolte, illustra altre sì le attività che l'associazione intende attivare o che sono in preparazione.

12.3 - L'assemblea ordinaria è altresì competente a deliberare in merito: all'elezione del presidente e del consiglio direttivo e a quanto proposto dal consiglio direttivo.

Art. 13 - **Competenze dell'Assemblea straordinaria**

13.1 - L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche del presente statuto e sull'estinzione anticipata dell'associazione.

Art. 14 - **Convocazione dell'Assemblea**

14.1 - L'assemblea ordinaria e straordinaria sono convocate dal presidente o da un qualsiasi membro del consiglio direttivo.

14.2 - L'assemblea ordinaria e straordinaria possono essere convocate da qualsiasi socio, previa parere positivo del presidente o del consiglio direttivo.

Art. 15 - **Costituzione dell'Assemblea**

15.1 - L'assemblea dei soci può essere riunita in sessioni ordinarie o in sessioni straordinarie.

15.2 - In sessione ordinaria l'assemblea si considera costituita con l'intervento di almeno metà dei soci. Trascorse ventiquattro ore dalla prima convocazione l'assemblea può deliberare qualsiasi sia il numero dei presenti.

15.3 - L'assemblea straordinaria è costituita con la presenza (o rappresentanza) di tre quinti dei soci. Trascorse ventiquattro ore dalla prima convocazione l'assemblea può deliberare qualsiasi sia il numero dei presenti.

Art. 16 - Verbalizzazione

Art. 16.1 I verbali sono stesi dal segretario e firmati dal presidente.

Art. 17 - Delibere assembleari

Art 17.1 L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei soci presenti o rappresentati mediante delega autorizzata dal consiglio direttivo a norma degli art. 11.3 e 19.4 del presente statuto. Le delibere dell'assemblea straordinaria richiedono il consenso di almeno tre quinti dei voti presenti o rappresentati. Nel conteggio ogni socio ha un voto, qualunque sia l'importo versato o il valore dell'apporto conferito all'associazione.

II CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo

18.1 - Il consiglio direttivo è formato da un numero non inferiore a 3 e non superiore a 7 consiglieri.

18.2 - Il consiglio direttivo è composto dalle seguenti cariche elettive:

- il Presidente
- il Segretario
- il Tesoriere

18.3 - I membri del consiglio direttivo sono eletti dall'assemblea ordinaria ogni due anni.

18.4 - In caso di morte o dimissioni da parte di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio provvede a nominare provvisoriamente un sostituto. Il nuovo consigliere durerà in carica fino all'assemblea successiva, dove avverrà una nuova elezione per la figura mancante. L'eletto dall'assemblea decadrà comunque alla scadenza del mandato del consiglio direttivo di cui entra a far parte. I consiglieri svolgono le loro mansioni statutarie a titolo gratuito.

Art. 19 - Competenza e convocazione del Consiglio

19.1 - Al consiglio direttivo compete l'ordinaria amministrazione dell'associazione, la direzione tecnica delle attività e l'organizzazione interna.

19.2 - Entro la fine del mese di Febbraio ed entro la convocazione dell'assemblea ordinaria di ogni anno, il consiglio direttivo approva i progetti di bilancio preventivo e stabilisce l'ammontare delle quote associative per l'anno successivo.

19.3 - Entro la fine del mese di Febbraio e prima della convocazione dell'assemblea, il consiglio direttivo delibera sulle proposte d'intervento pervenute dai soci, così come descritto negli art. 6.4 e 6.5 e stila un documento programmatico per le attività da svolgersi per l'anno avvenire.

19.4 - Prima di ogni assemblea dei soci, il consiglio direttivo valuta i motivi di giustificazione dell'eventuale mancata partecipazione dei soci all'assemblea ed autorizza le deleghe.

19.5 - Il Consiglio si riunisce su iniziativa del presidente o di almeno un consigliere.

□□.□ - Ad ogni riunione del consiglio, il segretario provvede a redigere il verbale, dando atto: dei partecipanti presenti; dell'oggetto della riunione; delle delibere del consiglio e delle modalità di attuazione delle stesse. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'associazione e dal segretario.

Art. 20 - Delibere del Consiglio

Art 20.1 Le delibere del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. Le delibere del consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno due dei consiglieri.

IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE

Art. 21 - Il Presidente

21.1 - L'assemblea dei soci elegge un presidente .

21.2 - Al presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa.

21.3 - Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

21.4 - Il presidente dura in carica 2 anni.

IL SEGRETARIO

Art. 22 - Il Segretario

22.1 - L'assemblea dei soci elegge un segretario.

22.2 - Il segretario ha il compito di redigere i verbali durante le riunioni dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria dei soci e delle riunioni del consiglio.

22.3 - Il segretario tiene un registro degli iscritti ed informa di ogni suo aggiornamento il presidente ed il consiglio dell'associazione.

22.4 - E' compito del segretario tenere un registro delle presenze dei soci durante le attività dell'associazione.

22.5 - Il segretario dura in carica 2 anni.

IL TESORIERE

Art. 23 - Il Tesoriere

23.1 - L'assemblea dei soci elegge un tesoriere.

23.2 - Il tesoriere promuove e coordina le attività organizzative e le attività di reperimento dei fondi necessari per lo svolgimento delle attività dall'associazione.

23.3 - Il tesoriere cura l'ordinaria amministrazione delle attività e del patrimonio dell'associazione.

23.4 - Il tesoriere è responsabile della raccolta e della custodia delle quote di adesione e degli altri contributi, nonché del pagamento delle spese. Egli ha la responsabilità diretta dei conti correnti bancari e postali intestati all'associazione.

23.5. – Il tesoriere predispose e redige il bilancio preventivo e lo presenta al consiglio e all'assemblea dei soci per l'approvazione, così come descritto negli art. 12.1 e 19.2.

23.6 - Il tesoriere dura in carica 2 anni.

TITOLO 4 - MEZZI FINANZIARI E BILANCIO

Art. 24 - **I mezzi finanziari**

24.1 - I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:

- dalle quote versate dai soci per l'ammontare stabilito dal consiglio.
- da contributi o finanziamenti di enti e di istituzioni pubbliche o di organismi internazionali.
- da donazioni, lasciti in denaro o in natura, provenienti da persone private.
- da entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o servizi agli associati o ai terzi.
- da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali.

24.2 - Ogni mezzo che non sia in contrasto con lo statuto e con le leggi dello Stato Italiano può essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione ed arricchire il suo patrimonio.

24.3 - Il consiglio direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione.

Art. 25 - **Il Bilancio**

25.1 - Il tesoriere redige un bilancio preventivo entro la fine del mese di Gennaio.

25.2 - Il bilancio preventivo deve essere approvato dal consiglio direttivo come descritto nell'art. 19.2.

25.3 - Una volta approvato il bilancio preventivo deve essere sottoposto ad approvazione dell'assemblea dei soci così come descritto nell'art. 12.1.

Art. 26 - **Rinvio**

Per quanto non stabilito dal presente Statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile.

Asolo, il 13/12/2014